

Condizioni Generali Parte I

1 – Definizioni

1.1 I termini con la lettera iniziale maiuscola utilizzati nelle presenti Condizioni Generali Parte I devono essere intesi, salvo diversa indicazione, con il significato specificato nelle definizioni contenute nel Regolamento di Euronext Clearing.

- **“Allegati”**: indica i Regolamenti, i Listini Prezzi e i Manuali di Servizio, ove applicabili, allegati alle Condizioni Generali Parte II;
- **“Cliente”**: indica il “Partecipante” e il “Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani” che stipula un Contratto con Euronext Clearing per la fornitura di uno o più Servizi;
- **“Contratto”**: indica l’accordo tra il Cliente ed Euronext Clearing relativo alla fornitura del/i Servizio/i indicato/i nella Richiesta di Servizi, e comprende le Condizioni Generali Parte I, le Condizioni Generali Parte II, gli Allegati (inclusi i Regolamenti e le Istruzioni di Euronext Clearing), in base alla loro applicabilità ai singoli Servizi richiesti, e la Richiesta di Servizio/i (e la Richiesta di Servizio/i Semplificata, ove applicabile);
- **“Dati”**: indica i dati elementari, elaborati, grezzi e/o aggregati inseriti o generati dai sistemi utilizzati per la fornitura del/i Servizio/i e tutti i [tipi di dati](#) e informazioni relativi al/i Servizio/i di proprietà di Euronext Clearing;
- **“Condizioni Generali”**: indica le Condizioni Generali Parte I e Parte II;
- **“Condizioni Generali Parte I”**: indica le presenti condizioni generali, applicabili a tutti i servizi forniti da Euronext Clearing;
- **“Condizioni Generali Parte II”**: indica le condizioni generali applicabili agli aspetti specifici che caratterizzano i Servizi forniti da Euronext Clearing;
- **Euronext** indica, ai fini dei presenti termini e condizioni, Euronext N.V.
- **“Gruppo Euronext”**: indica Euronext N.V. e qualsiasi partnership o joint venture di cui Euronext fa parte, o qualsiasi società controllata, controllante, controllata di una controllante (in ogni caso, diretta o indiretta) o affiliata o società di Euronext, inclusa, a titolo esemplificativo ma non limitativo, Euronext Clearing;
- **“Documentazione di Partecipazione”**: indica la documentazione, i dati e le informazioni che il Cliente è tenuto a presentare per partecipare al/i Servizio/i;
- **“Parti”**: indica il Cliente ed Euronext Clearing;
- **“Regolamenti”**: indica i Regolamenti e le Istruzioni di Euronext Clearing che disciplinano l’esecuzione e la fruizione del/i Servizio/i richiesto/i;
- **“Richiesta di Servizi”**: indica la bozza di modulo sottoscritta dal Cliente e contenente la richiesta di fornitura di uno o più Servizi;
- **“Richiesta di Servizi Semplificata”**: indica la bozza di modulo sottoscritta dal Cliente e contenente la richiesta di fornitura di Servizi aggiuntivi

- **“Servizio/i”**: indica, a seconda dei casi, uno o più servizi indicati nella Richiesta di Servizi e forniti al Cliente da Euronext Clearing;
- **“Manuali di Servizio”**: indica la documentazione tecnica e operativa di Euronext Clearing relativa al/i Servizio/i richiesto/i;
- **“Euronext Clearing”**: indica Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A., società di diritto italiano riconosciuta come controparte centrale ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento EMIR;
- **“Infrastruttura Tecnologica”**: indica l’infrastruttura hardware e/o di rete e/o i prodotti software forniti al Cliente da Euronext Clearing per la fornitura del/i Servizio/i.
- **“Obblighi di Tracciabilità”**: indica la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla Legge 136/2010, incluse eventuali modifiche e integrazioni successive.

2 – Oggetto e perfezionamento del Contratto

- 2.1** L’oggetto del Contratto è la fornitura, dietro pagamento di un corrispettivo, del/i Servizio/i richiesto/i dal Cliente.
- 2.2** Più specificamente, l’oggetto del Contratto e del/i Servizio/i sarà stabilito, per ciascun Servizio, nelle Condizioni Generali Parte II e negli Allegati.
- 2.3** In caso di contrasto e/o incompatibilità, anche conseguente a successive modifiche, il Regolamento prevarrà sulle Condizioni Generali Parte II e queste ultime prevarranno sulle Condizioni Generali Parte I.
- 2.4** Le Condizioni generali, compresi gli Allegati, e la Documentazione di Partecipazione saranno sempre disponibili sul sito web di Euronext Clearing.
- 2.5** Il Contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Cliente riceve da Euronext Clearing una comunicazione scritta di accettazione della Richiesta di Servizi contenente, tra l’altro, l’indicazione del giorno a partire dal quale il Servizio sarà fornito al Cliente. Tuttavia, dal momento in cui il Cliente riceve una comunicazione scritta da Euronext Clearing con la conferma della ricezione della Richiesta di Servizi e l’invito a compilare la Documentazione di Partecipazione, i rapporti tra il Cliente ed Euronext Clearing saranno disciplinati dalle Condizioni Generali e dagli Allegati nella misura in cui sono applicabili.
- 2.6** Il Cliente può richiedere, con una o più Richieste di Servizi, la fornitura di uno o più Servizi. La Richiesta di Servizi darà luogo, previa accettazione da parte di Euronext Clearing, a tanti rapporti giuridici distinti e indipendenti quanti sono i Servizi richiesti e forniti.

3 – Obblighi e prestazioni di Euronext Clearing

- 3.1** Il Servizio sarà fornito da Euronext Clearing in linea con le Condizioni Generali applicabili, compresi gli Allegati. Gli obblighi di Euronext Clearing costituiscono un obbligo di mezzi.
- 3.2** Euronext Clearing adempie ai propri obblighi con la dovuta cura e diligenza professionale e si impegna a porre in essere tutti gli interventi opportuni sui propri sistemi per garantire la continuità del Servizio.

- 3.3** Qualora tutte le prestazioni relative al Servizio o parte di esse siano interrotte, sospese, ritardate o in qualche modo oggetto di anomalie, Euronext Clearing, ove possibile e dopo averne informato il Cliente se ritenuto necessario, realizzerà tutte le operazioni necessarie per risolvere i problemi.
- 3.4** Il Cliente riconosce e accetta che per la fornitura del Servizio Euronext Clearing potrà avvalersi di soggetti terzi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non limitativo, altre società facenti parte del Gruppo Euronext, fermo restando che il rapporto contrattuale intercorrerà esclusivamente tra il Cliente ed Euronext Clearing.
- 3.5** Ai fini di quanto riportato nei paragrafi precedenti, Euronext Clearing garantisce che:
- a) è il proprietario o ha un titolo valido per i beni materiali e immateriali utilizzati per fornire il Servizio e che tali beni sono liberi da rivendicazioni di terzi;
 - b) dispone dei dispositivi tecnologici, delle competenze, del personale adeguatamente qualificato e delle strutture informatiche necessarie e idonee alla fornitura del Servizio;
 - c) è il proprietario del Servizio e/o detiene tutti i relativi diritti;
 - d) dispone di tutte le autorizzazioni necessarie per fornire il Servizio.
- 3.6** Euronext Clearing potrà limitare, sospendere o cessare la fornitura del Servizio al Cliente nei casi previsti dalle Condizioni Generali Parte II e specificati negli Allegati.

4 – Obblighi del Cliente

4.1 Il Cliente è tenuto a:

- a) rispettare tutte le disposizioni delle Condizioni Generali di volta in volta in vigore, compresi gli Allegati, e tenersi costantemente aggiornato su quanto pubblicato sul sito web di Euronext Clearing ai sensi dei paragrafi 6.2 e 7.2;
- b) sottoscrivere i contratti necessari per l'utilizzo del Servizio secondo la procedura stabilita dalle Condizioni Generali Parte II e dagli Allegati; dotarsi, a proprie spese, dell'hardware, dell'infrastruttura di rete e del software necessari per l'utilizzo del Servizio; stabilire i collegamenti elettronici indispensabili e garantirne la piena operatività negli orari di erogazione del Servizio;
- c) utilizzare qualsiasi Infrastruttura Tecnologica in conformità con le disposizioni contenute negli Allegati alle Condizioni Generali Parte II. Di conseguenza, il Cliente non potrà modificare, adattare, trasferire in alcun modo a terzi, vendere, noleggiare, commercializzare o sfruttare in alcun modo o con alcun mezzo tutta l'Infrastruttura Tecnologica resa disponibile, o parte di essa, o spostare la stessa dal luogo in cui è stata installata o rimuovere qualsiasi segno distintivo dalla stessa;
- d) utilizzare il software di base e applicativo del Servizio, concesso in licenza e/o in sublicenza al Cliente da Euronext Clearing, la relativa documentazione e, più in generale, il Servizio stesso e i Dati esclusivamente ai fini del Servizio;

- e) conservare diligentemente e utilizzare secondo le istruzioni ricevute da Euronext Clearing o contenute nei Manuali del Servizio i codici e le relative password del/i Servizio/i e, ove applicabile, il supporto ottico magnetico con le istruzioni necessarie per ottenere il certificato digitale in formato elettronico necessario per l'utilizzo del Servizio. Il Cliente sarà responsabile del loro uso improprio da parte di chiunque e delle eventuali conseguenze dell'uso non autorizzato dei codici, delle relative password e, se del caso, dei certificati digitali;
- f) richiedere tempestivamente a Euronext Clearing, nelle modalità indicate al paragrafo 6.4, la disabilitazione dei codici, delle relative password e, se del caso, dei certificati digitali in caso di smarrimento o furto o qualora vi siano fondati motivi per temere che terzi estranei siano a conoscenza dei codici, delle relative password e, se del caso, dei certificati digitali. A seguito della denuncia del Cliente, Euronext Clearing disabiliterà i codici smarriti o rubati, le relative password e, se del caso, i certificati digitali, e ne invierà di nuovi al Cliente;
- g) indicare nella Richiesta di Servizi il nome del rappresentante contrattuale del Cliente in qualità di persona in una posizione sufficientemente elevata, autorizzata a ricevere da Euronext Clearing e a presentare a Euronext Clearing, in nome e per conto del Cliente, qualsiasi dichiarazione o istruzione prevista nelle Condizioni Generali, negli Allegati e nella Documentazione di Partecipazione. La sostituzione e/o l'integrazione di uno o più rappresentanti contrattuali avrà effetto, salvo diverso accordo tra le Parti, a partire dal giorno lavorativo successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta è pervenuta a Euronext Clearing o dalla data successiva specificata dal Cliente nella comunicazione;
- h) fornire i dati e le informazioni richieste ai sensi della legge applicabile, delle Condizioni Generali, compresi gli Allegati, e della Documentazione di Partecipazione in modo veritiero, completo e accurato e nella forma stabilita da Euronext Clearing;
- i) riconoscere come propria ogni comunicazione, ordine o istruzione inviata tramite l'Infrastruttura Tecnologica utilizzando i codici e le relative password e, se del caso, i certificati digitali ad essa assegnati, fermo restando che il Cliente manterrà indenne Euronext Clearing da ogni responsabilità in relazione a comunicazioni o istruzioni inviate con tali modalità, anche da parte di soggetti non autorizzati;
- j) informare immediatamente Euronext Clearing di qualsiasi interruzione totale o parziale, sospensione, ritardo o malfunzionamento nella fornitura o nell'utilizzo del Servizio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8;
- k) informare Euronext Clearing tempestivamente, o comunque entro i termini stabiliti negli Allegati, di un eventuale successivo mancato rispetto dei requisiti per l'utilizzo del Servizio e di eventuali modifiche apportate al contenuto della Richiesta di Servizi e/o della Documentazione di Partecipazione;
- l) ottemperare prontamente a qualsiasi richiesta formulata da Euronext Clearing nell'esercizio delle sue funzioni di gestore del Servizio in merito a dati, informazioni o documenti da trasmettere a Euronext Clearing.

5 – Riservatezza

5.1 Ciascuna delle Parti, riconoscendo la natura riservata delle informazioni e della documentazione relative ai Servizi in generale, garantirà all'altra Parte, per tutta la durata del presente Contratto

e per i tre (3) anni successivi alla risoluzione o al recesso del presente Contratto per qualsiasi motivo, il trattamento riservato delle informazioni e della documentazione acquisite in relazione all'esecuzione del Contratto.

5.2 L'obbligo di cui al paragrafo precedente non impedisce (i) la comunicazione o la diffusione da parte di Euronext Clearing in forma anonima e aggregata di tali dati e informazioni, (ii) la comunicazione dietro esplicita richiesta alle autorità pubbliche e giudiziarie, (iii) la comunicazione a terzi in conformità con le disposizioni dell'articolo 3.4, (iv) la comunicazione ad altre società facenti parte del Gruppo Euronext in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili.

6 – Comunicazioni

6.1 Euronext Clearing invierà al Cliente le comunicazioni indirizzate a tutti i Clienti e le comunicazioni specifiche secondo le modalità specificate nei paragrafi seguenti.

6.2 Le comunicazioni indirizzate a tutti i Clienti (ad esempio, gli Avvisi) verranno inviate tramite il sito web di Euronext Clearing, salvo in caso di malfunzionamento o indisponibilità dello stesso. In particolare, ogni questione relativa all'obbligo di cui al paragrafo 4.1a) si intenderà comunicata al Cliente dal momento della pubblicazione sul sito web e i relativi obblighi entreranno in vigore alla data successiva indicata nella comunicazione.

6.3 Fatte salve le procedure specifiche stabilite negli Allegati per comunicazioni particolari, Euronext Clearing invierà le comunicazioni specifiche ai singoli Clienti per iscritto e tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC, corriere o con qualsiasi altro mezzo che consenta di documentarne la ricezione.

6.4 Fatte salve le procedure specifiche stabilite negli Allegati per comunicazioni particolari, il Cliente dovrà notificare le proprie comunicazioni a Euronext Clearing per iscritto e inviarle tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC, corriere o con qualsiasi altro mezzo che consenta di documentarne la ricezione.

6.5 Le comunicazioni di natura operativa relative al regolare funzionamento del Servizio potranno essere scambiate tra le Parti anche in formato elettronico, salvo diversa indicazione negli Allegati.

6.6 Le comunicazioni specifiche saranno inviate da ciascuna delle Parti all'altra Parte agli indirizzi espressamente indicati dal Cliente nella Richiesta di Servizi. Le comunicazioni di natura operativa relative al regolare funzionamento del Servizio saranno inviate agli indirizzi indicati nella Documentazione di Partecipazione.

6.7 Le comunicazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 si intenderanno notificate all'altra Parte dal momento della loro ricezione e le relative disposizioni entreranno in vigore alla data specificata nelle Condizioni generali e negli Allegati o, se tale data non fosse presente, alla data successiva specificata nella comunicazione.

7 – Modifiche delle Condizioni Generali e degli Allegati

- 7.1** Il Cliente riconosce e accetta che Euronext Clearing possa modificare o integrare qualsiasi disposizione delle Condizioni Generali, compresi gli Allegati, fatto salvo il contenuto del paragrafo 11.3.
- 7.2** Euronext Clearing informerà il Cliente di tali modifiche pubblicandone il testo sul proprio sito web ai sensi del paragrafo 6.2 almeno 15 (quindici) giorni di calendario prima della data di entrata in vigore delle modifiche. In tale comunicazione Euronext Clearing specificherà il termine entro il quale il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso di cui al paragrafo 11.3. In nessun caso tale termine potrà essere inferiore a 10 (dieci) giorni di calendario dalla data della comunicazione.
- 7.3** In caso di urgenza, a seguito di misure adottate dalle autorità o per ragioni tecniche o operative debitamente motivate, che dovranno essere opportunamente specificate, il termine di cui al paragrafo 2 può essere ridotto da Euronext Clearing a un minimo di 5 (cinque) giorni di calendario.
- 7.4** Eventuali modifiche al Listino Prezzi, ad eccezione di quelle a favore del Cliente, saranno comunicate nelle modalità di cui al paragrafo 7.2 con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni di calendario. Euronext Clearing determinerà e comunicherà la data di entrata in vigore delle modifiche al Listino Prezzi a favore del Cliente.
- 7.5** In deroga a quanto indicato nei precedenti paragrafi 7.2 e 7.4, Euronext Clearing invierà un'e-mail al Cliente, all'indirizzo indicato nella Richiesta di Servizi, così come modificato e comunicato a Euronext Clearing, con la notifica delle modifiche apportate al sito web. In caso di modifiche ai Regolamenti o ai Manuali di servizio, Euronext Clearing invierà l'e-mail il giorno stesso della notifica delle modifiche attraverso il sito web. In caso di modifiche alle Condizioni Generali e/o al Listino Prezzi, l'e-mail dovrà essere inviata almeno 1 (uno) giorno prima della notifica delle modifiche attraverso il sito web.
- 7.6** Nei casi di cui ai precedenti paragrafi, il Cliente può esercitare il diritto di recesso dal Contratto nei tempi, nei modi e con gli effetti di cui all'articolo 11, paragrafi 3, 4 e 5.
- 7.7** Eventuali aggiunte alle Condizioni Generali relative all'introduzione e alla fornitura di nuovi servizi non obbligatori non costituiscono modifiche ai sensi e per gli effetti del presente articolo.

8 – Responsabilità

- 8.1** La responsabilità di Euronext Clearing sussiste, per qualsiasi reclamo derivante dal presente Contratto, solo per le perdite che sono conseguenza immediata e diretta di un comportamento doloso o di colpa grave da parte di Euronext Clearing.
- 8.2** Il Cliente deve inviare a Euronext Clearing una relazione entro 10 (dieci) giorni di calendario, pena la decadenza del beneficio, dal giorno in cui è venuto a conoscenza, o sarebbe dovuto venire a conoscenza adottando la dovuta diligenza, di un evento in grado di generare perdite che ritiene debbano essere indennizzate da parte di Euronext Clearing. Il mancato rispetto di tale termine comporterà la decadenza dei diritti del Cliente al riguardo. Il rapporto deve contenere un'indicazione precisa del momento in cui si è verificato l'evento, delle circostanze in cui si è verificato, oltre a una valutazione della perdita generata. La relativa documentazione di supporto, anche in relazione all'entità della perdita e della conseguente richiesta di risarcimento,

deve pervenire a Euronext Clearing entro 20 (venti) giorni di calendario dalla scadenza del termine di cui sopra.

8.3 Fatta salva l'eventuale responsabilità di Euronext Clearing nei confronti del Cliente, il Cliente manterrà indenne Euronext Clearing, in caso di richieste di risarcimento danni conseguenti ad azioni di terzi, inclusi altri Clienti, da qualsiasi pretesa avanzata in relazione ad atti o azioni inerenti l'esecuzione del Contratto, e autorizzerà Euronext Clearing a costituirsi parte civile nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 106 del Codice di Procedura Civile.

8.4 Le Parti convengono che non sussiste alcuna responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto se tale inadempimento è dovuto ad eventi al di fuori del controllo della Parte inadempiente, compresi, a titolo esemplificativo ma non limitativo, quelli causati da:

- a) guerre, ribellioni, attacchi terroristici, terremoti, inondazioni, incendi o altre cause di forza maggiore;
- b) scioperi nazionali o locali (anche a livello aziendale);
- c) guasti o interruzioni delle linee elettriche e/o malfunzionamenti dei servizi di trasporto elettronico dei dati dovuti a guasti nelle linee di trasmissione dei dati messe a disposizione da persone diverse da Euronext Clearing oppure da terzi di cui al paragrafo 3.4;
- d) impedimenti o ostacoli causati da misure legislative o amministrative o da atti giudiziari.

8.5 Euronext Clearing è tenuta a dare esecuzione a tutte le istruzioni impartite dalle autorità e/o da altri soggetti da esse autorizzati. Ciò potrebbe comportare temporanee sospensioni e ritardi nell'adempimento degli obblighi di Euronext Clearing o nel loro adempimento con modalità particolari; il Cliente sarà comunque tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto e a pagare le somme dovute a Euronext Clearing.

9 – Diritti di proprietà intellettuale e/o industriale

9.1 Il Servizio e i relativi Dati, e qualsiasi altro servizio, dato o software messo a disposizione tramite licenze o sublicenze da Euronext Clearing, saranno utilizzati dal Cliente nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di tale Società e/o di terzi, come indicato nelle Condizioni Generali Parte II.

9.2 Salvo autorizzazione da parte di Euronext Clearing, il Cliente non potrà e non dovrà consentire a terzi di effettuare le seguenti operazioni:

- (i) copiare, modificare, adattare, realizzare opere derivate, decompilare, decodificare, disassemblare o ridurre in altro modo in forma leggibile dall'uomo qualsiasi parte dei Dati o dei Servizi (compresa, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la revisione di strutture di dati o materiali simili prodotti dai servizi), o accedere o utilizzare i Servizi;
- (ii) fare un uso di tutti i Dati e i Servizi, o di una parte di essi, che sia incompatibile con le leggi applicabili, compreso un uso che sarebbe lesivo dei legittimi interessi di Euronext in base alle norme sulla proprietà intellettuale;

- (iii) modificare o rimuovere qualsiasi avviso di copyright o di proprietà su tutti i Dati, i Servizi, i software e la documentazione, o su una parte di essi;
- (iv) correggere gli errori contenuti in tutti i Dati e i Servizi, o in una parte di essi;
- (v) concedere in licenza, vendere, affittare, noleggiare, trasferire, assegnare, distribuire, mostrare, ospitare, esternalizzare, divulgare i Dati o i Servizi, il software o la documentazione disponibile in qualsiasi modo, o consentirne l'uso in timesharing o da parte di agenzie di servizi, o lo sfruttamento commerciale in altra forma, a terzi che non siano espressamente autorizzati dal Contratto;
- (vi) fare o permettere di effettuare consapevolmente qualsiasi azione, o fare o permettere di effettuare qualsiasi omissione, che possa compromettere il regolare e ordinato funzionamento dei Servizi.

9.3 Il Cliente si impegna a promuovere il rispetto in modo permanente di qualsiasi riferimento alla proprietà intellettuale e/o al diritto d'autore che possa essere presente nelle informazioni, nei dati e nei documenti scambiati digitalmente o in qualsiasi elemento trasmesso al Cliente da Euronext Clearing.

9.4 Salvo quanto incluso nei Servizi, il Cliente è l'unico responsabile dell'acquisizione di qualsiasi software di terzi o software open source che possa essere appropriato o necessario ai fini dell'uso con i Dati e i Servizi. Il diritto del Cliente di utilizzare tale software di terzi o software open source è disciplinato dai termini del relativo contratto di licenza di terzi o open source e non dal presente Contratto. Il Cliente dovrà ottenere tutte le licenze e il supporto necessario per tali software di terzi o software open source dai relativi licenziatari a proprio vantaggio.

10 – Corrispettivi

10.1 Per la fornitura del Servizio il Cliente dovrà corrispondere a Euronext Clearing i corrispettivi indicati nel Listino Prezzi allegato alle Condizioni Generali Parte II negli importi, nei tempi e nei modi ivi indicati.

10.2 Fatto salvo il contenuto dell'Articolo 12, se il Cliente non paga i corrispettivi dovuti entro i termini previsti, sull'importo in questione saranno automaticamente applicati, senza necessità di alcuna comunicazione in forma scritta, interessi di mora pari al tasso Euribor a tre mesi più elevato osservato nel periodo di ritardo del pagamento, maggiorato di due punti percentuali.

10.3 Fermo restando il diritto di intentare un'azione separata per il denaro ottenuto e ricevuto, il Cliente non potrà presentare un reclamo, anche in caso di interruzioni o sospensioni nell'erogazione del Servizio, ai fini di evitare o ritardare il pagamento dei corrispettivi dovuti.

10.4 Il Cliente si impegna a pagare le eventuali penali applicate ai sensi del Regolamento o delle Condizioni Generali Parte II. Il pagamento delle penali non precluderà la possibilità per Euronext Clearing di richiedere il rigoroso adempimento e/o il risarcimento del maggior danno effettivamente subito.

11 – Durata del Contratto e recesso

11.1 Il presente Contratto è valido a tempo indeterminato.

11.2 Il Cliente avrà il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento inviando una comunicazione, ai sensi del paragrafo 6.4, in cui sia indicata la data prevista per il recesso; la comunicazione dovrà pervenire almeno 30 (trenta) giorni di calendario prima di tale data. Il recesso non esonera il Cliente, neppure in parte, dalla responsabilità di adempiere a tutti gli obblighi assunti con il Contratto o indirettamente derivanti dall'utilizzo del Servizio.

11.3 In deroga a quanto indicato nel paragrafo 2, in caso di modifiche di cui al paragrafo 7, il Cliente può esercitare il diritto di recesso dal Contratto secondo le modalità indicate al paragrafo 7.2, fornendo a Euronext Clearing la relativa comunicazione entro il termine stabilito da Euronext Clearing nella comunicazione contenente il testo delle modifiche di cui al paragrafo 7.2. In caso di modifiche apportate ai sensi del paragrafo 7.3, il preavviso di recesso può essere comunicato fino alle ore 13:00 del giorno di negoziazione per Euronext Clearing precedente la data di entrata in vigore della modifica.

11.4 In tutti i casi di recesso di cui al paragrafo 3 - a condizione che il recesso diventi effettivo prima dell'entrata in vigore delle modifiche a cui fa riferimento - al Cliente si applicano le condizioni contrattuali precedentemente in vigore.

11.5 Qualora la comunicazione del recesso venga ricevuta dopo la scadenza dei termini indicati nei paragrafi precedenti, il recesso non avrà effetto a meno che Euronext Clearing non rinunci al termine stabilito a suo favore. Le Condizioni Generali Parte II possono specificare i casi in cui il recesso non avrà effetto al momento indicato nella comunicazione del recesso.

11.6 Euronext Clearing potrà esercitare il diritto di recesso, dandone adeguato preavviso, nei termini e con le modalità di cui al paragrafo 6.2, solo erga omnes e nei casi di radicale trasformazione del Servizio, anche a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità competenti o in caso di cessazione dell'operatività del Servizio. In caso di recesso ai sensi del presente paragrafo, Euronext Clearing non è tenuta a pagare alcuna penale o indennità o a effettuare alcun rimborso.

12 – Clausola risolutiva espressa

12.1 Il Contratto si intenderà risolto di diritto, come previsto dall'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) in caso di mancato pagamento dei corrispettivi entro i termini previsti per più di 90 (novanta) giorni di calendario;
- b) nei casi di esclusione dal Servizio previsti dal Regolamento o dalle Condizioni Generali Parte II; oppure
- c) nel caso in cui l'erogazione del Servizio cessi a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi.

13 – Disposizioni generali

- 13.1** Il Contratto e le Condizioni Generali, compresi gli Allegati, costituiscono la totalità dei termini e delle condizioni che disciplinano il Servizio e sostituiscono qualsiasi accordo precedente e qualsiasi comunicazione orale o scritta effettuata prima dell'esecuzione del Contratto.
- 13.2** Il Contratto e/o i diritti e gli obblighi che ne derivano non possono essere trasferiti dalle Parti a terzi. Il Cliente autorizza Euronext Clearing a trasferire il Contratto e/o i diritti e gli obblighi da esso derivanti in caso di fusione o acquisizione di Euronext Clearing con un'altra società o di trasferimento del ramo d'azienda in questione. In tali casi Euronext Clearing dovrà dare al Cliente un adeguato preavviso.
- 13.3** In caso di fusione o acquisizione del Cliente con un'altra società o di cessione del ramo d'azienda a cui fa riferimento il Servizio, il Cliente si impegna a comunicare a Euronext Clearing con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni di calendario la data di entrata in vigore della fusione, acquisizione o cessione ai fini del Contratto. Il Cliente resterà responsabile - così come la società acquirente, la società risultante dalla fusione o il cessionario - per qualsiasi ritardo nella comunicazione di tale preavviso a Euronext Clearing, anche nel caso in cui tale ritardo determini ad opera di Euronext Clearing una sospensione a danno del Cliente, della società acquirente, della società risultante dalla fusione o del cessionario, a seconda dei casi, per il tempo necessario all'esecuzione dei compiti di sua competenza.
- 13.4** L'omesso o tardivo esercizio di uno o più diritti di una Parte ai sensi del Contratto non può essere inteso come rinuncia all'esercizio di tali diritti ad opera della Parte in questione.
- 13.5** La versione in lingua inglese della Richiesta di Servizi e le Condizioni Generali disponibile sul sito web, compresi gli Allegati, rappresenta una traduzione della versione in lingua italiana. Si conviene che in caso di discrepanze tra le due versioni, prevarrà la versione in lingua italiana.
- 13.6** Euronext Clearing e il Cliente si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità.
- 13.7** In relazione ai pagamenti da effettuare ai sensi del presente Contratto, il Cliente, qualora sia un contraente pubblico ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di garantire l'applicazione della Legge 136/2010 e s.m.i., si impegna a comunicare a Euronext Clearing il codice identificativo di gara (CIG) e, nel caso, il codice unico di progetto (CUP).
- 13.8** In particolare, nell'adempimento degli Obblighi di Tracciabilità, Euronext Clearing comunicherà al Cliente:
- i) le coordinate bancarie o i sistemi di pagamento da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti effettuati dal Cliente ai sensi del presente Contratto;
 - ii) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi, con indicazione del ruolo e dei relativi poteri, entro 7 (sette) giorni dall'apertura di tali conti (o, in caso di conti esistenti o sistemi di pagamento già in funzione, entro 7 (sette) giorni dal loro primo utilizzo in relazione ai pagamenti effettuati dal Cliente).
- Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) sarà comunicata dal Cliente entro 7 (sette) giorni.
- In caso di sistemi di pagamento con addebito diretto sul proprio conto, il Cliente comunicherà a Euronext Clearing il numero di conto per l'addebito diretto degli importi da parte di Euronext Clearing.

- 13.9** Salvo eventuali deroghe e parziali esenzioni alla Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la completa tracciabilità dei flussi finanziari (ad esempio, bonifici bancari o postali) e il mancato rispetto di ogni altro Obbligo di Tracciabilità, costituiscono un motivo valido per la risoluzione del presente Contratto.
- 13.10** Euronext Clearing informerà il Cliente e la Prefettura (ufficio territoriale del Governo della provincia in cui il Cliente ha la sede legale) qualora venga a conoscenza di eventuali violazioni degli Obblighi di Tracciabilità da parte delle sue controparti contrattuali.
- 13.11** Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 (e successive modifiche e integrazioni), il Cliente (regolarmente titolare di partita IVA/codice fiscale italiano) dichiara di essere soggetto o meno alla disciplina IVA dello "*Split Payment*" (scissione dei pagamenti) e si impegna a comunicare ogni eventuale variazione di tale regime.
- 13.12** Ai sensi della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile, e successive modifiche e integrazioni, relativi all'obbligo di fattura elettronica, il Cliente (residente o con sede in Italia) dovrà comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o il Codice Destinatario al fine di ricevere la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

14 – Controversie e arbitrato obbligatorio

- 14.1** Il Cliente ed Euronext Clearing cercheranno di risolvere eventuali problemi che dovessero insorgere tra loro in relazione al Contratto attraverso comunicazioni formali e incontri bilaterali per trovare possibili soluzioni.
- 14.2** Le controversie relative ai corrispettivi e alle penali di cui all'articolo 10 saranno risolte dai tribunali italiani, con competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
- 14.3** Qualsiasi controversia diversa da quelle di cui al paragrafo 2 che riguardi o derivi direttamente o indirettamente dal Contratto (comprese le richieste di risarcimento danni) dovrà essere sottoposta in primo luogo a un Collegio dei Probiviri.
- 14.4** Il Collegio dei Probiviri di cui al paragrafo 3 è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di Euronext Clearing che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso Euronext Clearing. I membri del Collegio dei Probiviri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La nomina ha una durata di tre anni e può essere rinnovata. Nel caso in cui uno dei membri cessi dalla carica prima della scadenza del suo mandato, il Consiglio di amministrazione di Euronext Clearing nominerà un sostituto; tale nomina avrà una durata pari al resto del mandato degli altri membri del Collegio dei Probiviri.
- 14.5** Il Collegio dei Probiviri emetterà un parere motivato ai sensi delle leggi in vigore entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui la controversia è stata sottoposta alla sua attenzione, dando nel frattempo alle Parti la possibilità di esporre le proprie ragioni. Il presidente del Collegio dei Probiviri, in accordo con gli altri membri del Collegio, può decidere di affidare l'esame della questione a un solo membro del Collegio. Il procedimento si svolge in lingua italiana.

- 14.6** Il parere del Collegio dei Probiviri verrà comunicato tempestivamente alle Parti per iscritto. Tale parere non ha efficacia vincolante nei confronti delle parti e, ove una delle parti instauri un procedimento arbitrale ai sensi delle disposizioni contenute nel paragrafo 7, tale procedimento non avrà efficacia vincolante nei confronti degli arbitri incaricati, i quali hanno ogni più ampia facoltà e potere di riesame totale e integrale della controversia, senza preclusione alcuna. Gli onorari dei membri del Collegio dei Probiviri sono a carico della parte soccombente.
- 14.7** Eventuali controversie tra Euronext Clearing e il Cliente relative e/o conseguenti al Contratto che non siano state risolte dalle Parti accettando i pareri del Collegio dei Probiviri di cui ai paragrafi precedenti saranno sottoposte a un Collegio Arbitrale composto da tre membri. La Parte richiedente l'arbitrato dovrà inviare all'altra Parte, nelle modalità previste dall'articolo 810, primo comma, del Codice di procedura civile, un documento in cui dichiari espressamente l'intenzione di avviare un procedimento arbitrale, con la descrizione della questione oggetto della controversia e il nome dell'arbitro. Entro 20 (venti) giorni da tale comunicazione, l'altra Parte dovrà designare il secondo arbitro con le stesse modalità; in caso di mancata designazione, si applicherà l'articolo 810, secondo comma, del Codice di procedura civile. Entro 20 (venti) giorni dalla notifica alla Parte richiedente dell'atto contenente la designazione del secondo arbitro, gli arbitri designati - ciascuno debitamente informato dalla Parte che lo ha designato - procedono di comune accordo alla nomina del terzo arbitro, che assumerà l'incarico di presidente. In caso di ritardo e/o di mancato accordo entro il termine di cui sopra, ciascuna delle Parti può chiedere al Presidente del Tribunale di Milano di designare il secondo arbitro e/o il terzo arbitro. La sostituzione degli arbitri avviene con le stesse modalità previste per la loro nomina. Il procedimento dinanzi al Collegio Arbitrale deve iniziare, a pena di nullità, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 6.
- 14.8** Il Collegio Arbitrale ha sede in Milano nel luogo stabilito dal suo Presidente. Il Collegio Arbitrale può comunque tenere le proprie riunioni in qualsiasi luogo da esso stabilito nel territorio della Repubblica Italiana. Le decisioni verranno adottate in conformità con la legge italiana. Gli arbitri devono pronunciare il lodo entro 90 (novanta) giorni dall'accettazione della nomina da parte del Presidente del Collegio; tale termine può essere prorogato per non più di 90 (novanta) giorni solo nel caso in cui il Collegio Arbitrale ritenga necessario acquisire testimonianze di periti. Il lodo dovrà inoltre determinare e ripartire i costi dell'arbitrato e gli onorari degli arbitri. Il procedimento arbitrale si svolgerà in lingua italiana.
- 14.9** Si conviene che le parti possono richiedere il deposito e l'esecuzione del lodo ai sensi del Codice di procedura civile. Le Parti concordano che il lodo sarà impugnabile per errata applicazione di legge ai sensi dell'articolo 829, comma 3, del Codice di procedura civile.
- 14.10** Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le norme di cui agli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

15 – Legge applicabile e foro competente

- 15.1** Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, il Cliente ed Euronext Clearing accettano la competenza del Tribunale di Milano per qualsiasi questione o atto che debba essere sottoposto al giudice e il diritto italiano ai fini della disciplina del Contratto, ivi compresa, a titolo esemplificativo ma non limitativo, qualsiasi questione relativa alla forma, all'interpretazione e

ai requisiti di validità del contratto, agli obblighi che ne derivano (compresi quelli relativi al risarcimento danni) e alla loro esecuzione.

* * * * *